

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano **separarsi o divorziare consensualmente**, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un **accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile**.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale dello stato civile, **sono equiparati ai provvedimenti giudiziari** che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

## **Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile**

L'art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **NON vi siano**:

- **figli minori** di entrambi i coniugi;
- **figli maggiorenni** di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre **l'accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'**obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico**.

## **Tempi per poter presentare la domanda di divorzio**

Per proporre la domanda di divorzio occorre comunque che siano trascorsi i termini di:

- 12 mesi dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale
- 6 mesi dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale
- 6 mesi dalla data di accordo di separazione dei coniugi reso con dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile
- 6 mesi dalla data di sottoscrizione, che viene definita data certificata, della convenzione di negoziazione da un avvocato ex art. 6 L. 162/2014 relativa alla separazione personale.

## **Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio**

1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
2. Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno provvedere al pagamento del diritto fisso di Euro 16,00;
3. L'ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
4. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

**ATTENZIONE:** non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso **comporterà la mancata conferma dell'accordo**, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un **nuovo procedimento**.

5. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

#### **Indirizzi a cui inviare la domanda**

L'istanza potrà essere presentata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:

- email: [anagrafe@comune.lessole.to.it](mailto:anagrafe@comune.lessole.to.it);
- PEC: [comune.lessole.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.lessole.to@cert.legalmail.it)
- fax: 0125-58115;
- posta ordinaria o raccomandata
- all'ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento, chiamando il numero 0125/48103 (interno 1)

#### **Attenzione:**

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dall'anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

## Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L'art.6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per proporre la domanda di divorzio occorre comunque che siano trascorsi i termini di 12 mesi dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

La procedura, in mancanza di:

- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- figli maggiorenni non autosufficienti

prevede la trasmissione dell'accordo sottoscritto, a cura degli avvocati, al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale competente che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il NULLA OSTA per gli adempimenti.

In caso, invece, di presenza di:

- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (L. 104/92)
- figli economicamente non autosufficienti

l'accordo raggiunto deve essere trasmesso, a cura dell'avvocato ed entro il termine di 10 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponda agli interessi dei figli lo AUTORIZZA.

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l'accordo **entro 10 giorni** dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà **l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro**.

L'accordo da inoltrare al Comune di Lessolo potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:

- via pec al seguente indirizzo: [comune.lessolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.lessolo.to@cert.legalmail.it)

- via email al seguente indirizzo: [anagrafe@comune.lessolo.to.it](mailto:anagrafe@comune.lessolo.to.it);

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:

- via fax al n. 0125-58115
- via posta ordinaria o raccomandata;
- manualmente al protocollo del Comune.

La convenzione di negoziazione assistita **può essere trasmessa anche da un solo avvocato** (circolare n. 6/2015 Ministero Interno) **insieme al modello ISTAT compilato**, al fine della rilevazione statistica dovuta per legge.

**Attenzione:**

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente **coniugate** a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.

La separazione **non** viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.